

TAR Ancona 07/10/1999 n. 1068

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

Ai sensi dell'art. 21, co. 1 bis della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., come modificato dall'art. 7 L. 18 novembre 1998 n. 415, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, il c.d. taglio delle ali, ossia la mancata valorizzazione delle offerte estreme in termini di minore e massimo ribasso ai fini del calcolo della soglia di anomalia, non deve essere circoscritto esclusivamente alla fase definitiva della media iniziale delle offerte, ma deve persistere anche nella fase successiva, allorché si tratta di determinare lo scarto medio aritmetico dei ribassi da sommare alla prima media correttiva del valore precedentemente individuato.